



COMUNE DI THIENE

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale

Copia

N° 210/2020 del 21/05/2020

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI TARI - APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 E APPLICAZIONE RIDUZIONI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID -2019.

Voce Titolario: IV/1 Risorse finanziarie e patrimoniali- Entrate

L'anno duemilaventi, addì ventuno del mese di Maggio, nella sala delle adunanze, convocato dal Presidente del Consiglio, mediante lettera di invito, notifi n. 15389 in data 14/05/2020, e successiva integrazione prot. n. 16063 del 20/05/2020, cata a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Maurizio Fanton, con l'assistenza del Segretario Generale dott. Luigi Alfidi.

Componenti	Pr.	As.	Componenti	Pr.	As.
CASAROTTO Giovanni Battista (Sindaco)	SI		MARTINI Giuseppe	SI	
AZZOLIN Christian	SI		PASQUALOTTO Paola	SI	
BARBIERI Ilario	SI		SARTORE Ludovica	SI	
BARONE Maria Angela	SI		SCHNECK Attilio	SI	
BUSIN Andrea	SI		SIMONATO Giovanni Domenico	SI	
CAROLLO Filippo	SI		STIVANELLO Lisa	SI	
FANTON Maurizio	SI		TOGNATO Abramo	SI	
FURIA Simone		SI	TURRA Silvia.	SI	
MARIN Roberta	SI				

Presenti n. 16 - Assenti n. 1

Sono presenti gli assessori: STRINATI Maria Gabriella, MICHELUSI Gianantonio, SAMPERI Alberto, SAVIO Anna Maria, ZORZAN Andrea..

Il Presidente, accertato il numero legale e già nominati scrutatori i signori MARTINI Giuseppe, TOGNATO Abramo, TURRA Silvia, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale ad esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

TASSA SUI RIFIUTI TARI – APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 E APPLICAZIONE RIDUZIONI IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-2019.

L'Assessore Alberto Samperi illustra la proposta di deliberazione come da allegata relazione;



n. 210_relazione.pdf

Conclusa la presentazione dell'argomento il Presidente dichiara aperta la **DISCUSSIONE** alla quale intervengono i Consiglieri Barbieri Ilario (Thiene al Centro-Casarotto Sindaco), Schneck Attilio (Lega Nord - Liga Veneta Salvini), Carollo Filippo (Insieme per Casarotto - PD), Simonato Giovanni Domenico (Fare per Thiene - Casarotto Sindaco), Tognato Abramo (Movimento 5 Stelle) il Dirigente del Settore Contabilità e Finanze Marchiori dott.ssa Paola, gli Assessori Samperi Alberto e Zorzan Andrea, il Sindaco Casarotto Giovanni Battista e il Presidente del Consiglio Comunale Fanton Maurizio .

Interventi allegati

Conclusa la discussione ill Presidente pone quindi in **VOTAZIONE** palese, per alzata di mano, il provvedimento che ottiene voti unanimi favorevoli n. 16 essendo i presenti e i votanti n. 16;

Analogamente il Presidente pone in **VOTAZIONE** l'immediata eseguibilità della deliberazione che ottiene voti unanimi favorevoli n. 16 essendo i presenti e i votanti n. 16;

VISTO l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata la seguente deliberazione :

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili ;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021* ";

VISTO, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI* ";

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale ;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "*La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19*";

RICHIAMATA delibera ARERA 158/2020;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;

RILEVATO che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si chiederà di presentare a pena di decadenza del beneficio un'autocertificazione che comprovi la chiusura dell'attività e documenti la minor produzione di rifiuti, in base ai codici ateco, primario e secondario, e il periodo di chiusura. La riduzione sarà calcolata a giorni;

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 85.000,00;

CONSIDERATO che tale minor gettito è generato da "riduzioni atipiche", ex comma 660, L. 147/2013, che saranno coperte dalla fiscalità generale del Comune e sono limitate all'emergenza COVID-19 solo per il periodo di lockdown relativo alle utenze non domestiche che proveranno, mediante autocertificazione, di essere state interessate dalla chiusura dell'attività relativamente a tale motivazione;

PRESO ATTO che le due rate per il versamento della TARI, vengono fissate con scadenza al 15.10.2020 e 16.12.2020;

RILEVATO CHE la Giunta Comunale n. 53, nella seduta del 15.04.2020, rilevato che il decreto legge 18/2020 non conteneva disposizioni sulla sospensione dei versamenti ordinari dei tributi locali, e ritenuto necessario, in considerazione della situazione di emergenza sopra descritte, agire mediante il differimento delle scadenze di versamento e tenuto conto delle indicazioni contenute nell'articolo 68 del citato D.L.18/2020, nonché della necessità di garantire alcuni servizi pubblici essenziali quali la gestione dei rifiuti, ha disposto il differimento al 15 ottobre 2020 dei versamenti richiesti mediante bollettazione a titolo di Tassa rifiuti (TARI) scadenti al 30.04.2020;

DATO ATTO che la presente deliberazione deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, con effetti naturalmente retroattivi e che è stata adottata con urgenza in ragione delle imminenti scadenze di versamento;

RICHIAMATO il Consiglio di Stato 4435/2018 che motiva la possibilità della Giunta di adottare atti altrimenti di competenza del Consiglio Comunale, in caso di un impossibile immediato intervento da parte del Consiglio Comunale, adottando *"un criterio ermeneutico orientato alla conservazione e massimizzazione degli effetti giuridici (arg. ex art. 1367cod. civ.) e b) alla concorrente valorizzazione retrospettiva ad utilitatem della posteriore ed espressa volontà validativa espressa dall'organo consiliare (cfr. art. 21 octies, comma 2 l. n. 241/1990) –che la delibera in questione fosse stata, in realtà, adottata in vece del Consiglio – e salva ratifica – alla luce della già illustrata e provvisoria inoperatività di quest'ultimo."*;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *"nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti "*, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, *"le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti "*;

VISTO, altresì, l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30 (trenta), così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATO il Decreto Legge 158/2019, art. 58, che dispone per i professionisti iscritti ad un albo, il trasferimento dalla categoria 11 uffici, studi, agenzie alla categoria 12 banche ed istituti di credito, e che la tassa rifiuti sia adeguata in base alla nuova riclassificazione;

RIMARCATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono gli stessi applicati per la determinazione delle tariffe TARI 2019, indicati negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che, in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime, nella bollettazione che verrà emessa a decorrere dal 1° luglio 2020;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea

sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede è il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie" da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

CONSIDERATO, in particolare, che l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre, in quanto la situazione emergenziale e la necessità di prevedere riduzioni legate al COVID-19 aumenta la difficoltà di determinare il PEF applicando le disposizioni dettate da ARERA;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per

l'anno 2020 sono le stesse tariffe applicate per l'anno 2019, riportate nell'allegato del presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 191 del 19.12.2019;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole a maggioranza espresso dalla 1^a Commissione consiliare che ha esaminato l'argomento nella seduta del giorno 11/05/2020;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

- dal Dirigente del settore Contabilità e Finanze in data 08/05/2020 sotto il profilo della regolarità tecnica: parere favorevole (f.to dott.ssa Paola Marchiori);
- dal Dirigente del settore Contabilità e Finanze in data 08/05/2020 sotto il profilo della regolarità contabile: parere favorevole (f.to dott.ssa Paola Marchiori);

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Con voti unanimi favorevoli n. 16 essendo i presenti e i votanti n. 16, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima;
- 3) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020,

- 4) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo .
- 5) di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 con voti unanimi favorevoli n. 16 essendo i presenti e i votanti n. 16.



TariffeTARI 2020 utenze non domestiche.pdf TariffeTARI 2020 utenze domestiche.pdf



2 Tariffe Utenze Domestiche_1091_20190117.pdf 5 Tariffe Utenze Non Domestiche_1091_20190117.pdf



n. 210_interventi discussione.pdf

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale N° 210/2020 del 21/05/2020

Letto , Confermato, Sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Maurizio Fanton

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Luigi Alfidi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno _____ al _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale

6 allegati



TariffeTARI 2020 utenze non domestiche.pdf TariffeTARI 2020 utenze domestiche.pdf



2 Tariffe Utenze Domestiche_1091_20190117.pdf 5 Tariffe Utenze Non Domestiche_1091_20190117.pdf



n. 210_relazione.pdf n. 210_interventi discussione.pdf